

TRANSAVIA e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sono lieti di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi prenotati sul sito web di TRANSAVIA.



Di seguito le caratteristiche dei prodotti:

- 1 - Transavia All-Inclusive
- 2 - Transavia Annullamento

Si intendono valide le garanzie del solo prodotto acquistato e regolarmente pagato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

- La polizza copre **tutta la durata del servizio** prenotato con TRANSAVIA.
- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di **durata massima di 62 giorni**.
- **Nessun limite di età** per l'acquisto della polizza.
- La polizza è riservata alle **persone residenti o domiciliate in Italia**.
- Copertura fino a € 5.000 per evento in caso di **Annullamento**.
- **Assistenza Sanitaria 24H**.
- **Spese Mediche** fino a € 150.000
- Fino a € 2.000 in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del **Bagaglio**.

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

Garanzie	Massimali (fino a)	franchigia
Annullamento viaggio	€ 5.000,00	€ 20,00
Pagamento diretto spese mediche e ospedaliere	Fino a € 150.000,00	NO
Bagaglio ed effetti personali	€ 2.000,00	€ 75,00
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio	€ 150,00	NO
Assicurazione Infortuni di Volo	€ 15.000	Vedi dettaglio
Responsabilità civile terzi	€ 25.000,00	€ 250,00 per danni a cose
Assicurazione Golf	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Assicurazione Sport Invernali	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio

(*) I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it

Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo.

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“*TRANSAVIA*”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE "TRANSAVIA"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**
- Sede Legale**
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 300.424.740.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 118.449.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 164,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

- ❖ **Condizioni di assicurazione:** per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione contenuti nel presente fascicolo.
- ❖ **Durata e operatività della garanzia:** (si rinvia all'art. 1 della *Normativa Comune*)
 - **ASSISTENZA IN VIAGGIO** (si rinvia all'art. 1.2 della Normativa particolare);
 - **RINUNCIA AL VIAGGIO** (si rinvia all'art. 2.2 della Normativa particolare);
 - **BAGAGLIO** (si rinvia all'art. 3.3 della Normativa particolare);
 - **INFORTUNI DI VIAGGIO** (si rinvia all'art. 5.2 della Normativa particolare);
- ❖ **Validità territoriale**(si rinvia all'art. 1 della *Normativa Comune*):
Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide in Italia ed Europa
- ❖ **Validità** (si rinvia all'art. 2 della *Normativa Comune*)
La polizza è valida esclusivamente se è stata stipulata:
 - a. contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito www.transavia.com o, al più tardi, entro le 48 ore successive;
 - b. in caso la polizza fosse stipulata successivamente al termine stabilito al precedente punto "a", saranno valide le sole garanzie "Viaggio Sicuro", "Bagaglio", "Infortuni di Volo" e "Infortuni di viaggio", fermo restando il premio da corrispondere
- ❖ **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 3 della *Normativa Comune*)
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di :
 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
 - prolungare il periodo di copertura oltre i 62 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



❖ **Esclusioni Comuni** : (si rinvia all'art. 6 della *Normativa Comune*).

3. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed Esclusioni

❖ **VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE**

- consulenza medica telefonica
- invio di un medico in caso di urgenza
- segnalazione di un medico specialista
- trasporto – rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- rientro accompagnato di minori
- invio medicinali urgenti
- interprete a disposizione
- viaggio di un familiare
- spese di prolungamento soggiorno
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato
- invio messaggi urgenti
- anticipo di denaro
- anticipo cauzione
- rimborso spese telefoniche
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
- Rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- Rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche
- Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle **ESCLUSIONI** di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle **ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI** di cui agli artt. **1.2, 1.3** della "Normativa Particolare".
- Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle "*Condizioni di Assicurazione*" sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
- Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

❖ **RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE:**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite del massimale per persona, la penale per la rinuncia al viaggio applicata contrattualmente da Transavia in conseguenza di accadimenti di cui all'art. **2.1** della "Normativa Particolare".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle **ESCLUSIONI** di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle **ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI** di cui agli artt. 2.3, 2.4 della "Normativa Particolare".
- Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
- La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito www.transavia.com o, al più tardi, entro 48 ore;
- La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

❖ **BAGAGLIO**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

AVVERTENZE:

- La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie.
- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 24 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle **ESCLUSIONI** di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle **ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI** di cui agli artt. 3.2, 3.4 della "Normativa Particolare".

❖ **INFORTUNI DI VOLO**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli effettuati su velivoli TRANSAVIA che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

- Per il dettaglio infortuni in copertura, si veda l'Art. 4.1 della "Normativa Particolare".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle **ESCLUSIONI** di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle **ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI** di cui agli artt. 4.2, 4.7, 4.8, 4.9 della "Normativa Particolare".
- Per il dettaglio Capitali Assicurati, si veda l'Art. 4.3 della "Normativa Particolare".

❖ **INFORTUNI DI VIAGGIO**

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

- Per il dettaglio infortuni in copertura, si veda l'Art. 5.1 della "Normativa Particolare".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui agli artt. 5.3, 5.7, 5.8 della "Normativa Particolare".
- Per il dettaglio Capitali Assicurati, si veda l'Art. 5.4 della "Normativa Particolare".

❖ ANNULLAMENTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale per la rinuncia al viaggio applicata contrattualmente da TRANSAVIA in conseguenza di:

- a) malattia improvvisa, (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico,
- b) gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c) infortunio o decesso

dell'assicurato, di un familiare, di una persona anche non familiare indicata sulla stessa polizza (compagno di viaggio) o del Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato dell'assicurato;

- a) danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- b) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c) presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge
- d) furto dei documenti indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
- e) intervento per trapianto di organi
- f) rifiuto della concessione del visto da parte delle Autorità del Paese di destinazione del volo.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui all'art. 1.3 della "Normativa Particolare".

Diritto di rivalsa

quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

4. Rivalsa 5. Premi

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.transavia.com, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato da specifiche combinazioni.

6. Diritto di Recesso

Recesso

Nei 7 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti contattate ecommerce@allianz-assistance.it. (si rinvia all'art. 4 delle *Condizioni Generali di Assicurazione* di ogni singolo prodotto)

7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

8. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

9. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate aliquote di imposta in funzione della garanzia e del massimale.

10. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

➤ Per richieste di Assistenza con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 604
Via Ampère 30 – 20131 MILANO

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité des Contrôles Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



- Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AGAINTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

AVVERTENZA:

- L'Assicurato deve trasmettere a mezzo raccomandata ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE gli originali dei documenti.
- Prendere visione della **Sezione 6 – IN CASO DI SINISTRO**

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AGA INTERNATIONAL S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

12. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

Non applicabile al presente contratto.

AGA INTERNATIONAL S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



GLOSSARIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con se durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l' Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare"

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di TRANSAVIA, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, limitatamente alle destinazioni Italia ed Europa, se acquistato per il tramite di Transavia. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino al rientro del passeggero al proprio domicilio e comunque fino ad un massimo di 31 giorni.

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**1- TRANSAVIA ALL-INCLUSIVE****DEFINIZIONI**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con se durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l' Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare"

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di TRANSAVIA, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, limitatamente alle destinazioni Italia ed Europa, se acquistato per il tramite di Transavia. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino al rientro del passeggero al proprio domicilio e comunque fino ad un massimo di 31 giorni.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE**1 Decorrenza - Scadenza - Operatività**

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide, in Italia ed Europa. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione del viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

per "Rinuncia al viaggio-Rimborso penale"

- dal momento della prenotazione e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Bagaglio" - "Viaggio sicuro" - "Infortunni di volo" - "Infortunni di viaggio"

- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento della fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e decade quando è stato fruito l'ultimo servizio acquistato da TRANSAVIA. Per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;

- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine soggiorno ma, comunque, per un massimo di 62 giorni a partire dalla data di inizio soggiorno; in caso venga acquistato un volo di sola andata, la polizza scade al momento del rientro al domicilio e comunque non oltre 31 giorni dalla partenza.

- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie.

- non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell' Assicurato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2 Validità

La polizza è valida esclusivamente se è stata stipulata:

a) contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito www.transavia.com o, al più tardi, entro le 48 ore successive;

b) in caso la polizza fosse stipulata successivamente al termine stabilito al precedente punto "a", saranno valide le sole garanzie "Viaggio Sicuro", "Bagaglio", "Infortunni di Volo" e "Infortunni di viaggio", fermo restando il premio da corrispondere.

3 Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 62 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4. Diritto di Recesso

Nei 7 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio pagato.

zione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti contattate ecommerce@allianz-assistance.it .

5 Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

8. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

9. In caso di sinistro

L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

10. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORMATIVA PARTICOLARE – TRANSAVIA ASSICURAZIONE ALL-INCLUSIVE

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / **Rinuncia al viaggio**-rimborso penale / **Bagaglio** / **Infortunati di volo** / **Infortunati di viaggio**

NORMATIVA PARTICOLARE

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.	SI	SI	NO
b) invio di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario	SI	NO	NO
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	NO	SI	NO
d) trasporto - rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI	NO
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell'Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;	SI fino a €1.000,00	SI fino a €1.000,00	NO
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI	NO
g) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI	NO
h) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato (in viaggio da solo) ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni consecutivi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R .	SI	SI	NO
i) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	SI SI, € 100,00 al giorno per per- sona e max. 7 gg.	SI SI, € 100,00 al giorno per per- sona e max. 7 gg.	NO
k) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI	NO
l) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le	SI	SI	NO

spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.			
--	--	--	--

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
m) rientro anticipato dell'Assicurato per interruzione del viaggio determinata da: - decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell'Assicurato, del socio o contitolare dell'azienda o studio associato dell'assicurato. - danni materiali gravi all'abitazione dell'assicurato o ai locali ove questi svolge la propria attività professionale o commerciale. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI, fino a € 500,00	SI, fino a € 1.250,00	NO
n) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	SI	SI	NO
o) anticipo denaro , previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;	NO	SI fino a € 2.500,00	NO
p) anticipo cauzione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;	NO	SI fino a € 2.500,00	NO
q) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	NO	SI fino a € 250,00	NO

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
CON PAGAMENTO DIRETTO ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede: <ol style="list-style-type: none"> al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo indicato, fino a: <p style="background-color: #e0ffe0;">Nessun pagamento è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.</p>	fino a € 1.500,00 € 100 al giorno (max. € 1.250)	fino a € 15.000,00 € 100 al giorno (max. € 1.250)	NO NO
A RIMBORSO Fermo restando il massimale complessivo assicurato previsto al precedente punto 1, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione: <ol style="list-style-type: none"> al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna; al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti all'estero o per cure sostenute al rientro a domicilio per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio, purché le stesse vengano sostenute entro 30 giorni dal rientro. 	fino a € 1.500,00 fino a € 500,00 fino a € 100,00	fino a € 5.000,00 fino a € 1.250,00 fino a € 100,00	NO NO NO

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

1.3.1 - Trasporto -Rientro sanitario (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.3.2 Esclusioni Mediche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital.

In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medi-

- co/chirurgici;
- c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - d) cure riabilitative;
 - e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesici e terapeutici;
 - f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - h) espianati e/o trapianti di organi;
 - i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
 - m) le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato;

1.4 Disposizioni e limitazioni

1.4.1 Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
 - b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
 - c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
 - e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
 - f) L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.4.2 Spese mediche

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- a) anche più volte nel corso del viaggio;
- b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

2.1 Oggetto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 1.000,00 per persona, la penale per la rinuncia al viaggio applicata contrattualmente da TRANSAVIA in conseguenza di:

- a. malattia improvvisa, (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico,
- b. gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c. infortunio o decesso

dell'assicurato, di un familiare, di una persona anche non familiare indicata sulla stessa polizza (compagno di viaggio) o del Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato dell'assicurato;

- d. danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- e. licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- f. presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge
- g. furto dei documenti indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
- h. intervento per trapianto di organi
- i. rifiuto della concessione del visto da parte delle Autorità del Paese di destinazione del volo.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima polizza.

2.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

2.3 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, sempreché non sia stata certificata da un medico l'abilità a viaggiare;
- b) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
- c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f

2.4 Criteri di liquidazione e scoperto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento:

- a. **con un massimale di € 1.000,00 per persona**
- b. nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- c. riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d. con lo scoperto del 10% in ogni caso

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

2.5 Validità

2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito www.transavia.com o, al più tardi, entro 48 ore;

2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

3. BAGAGLIO

3.1 Oggetto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di **€ 500,00** per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 24 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

3.2 Esclusioni

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- a. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
 - b. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
 - c. verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
 - d. verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
 - e. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- Sono, inoltre, esclusi:
- f. i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori).

3.3 Decorrenza e operatività

La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Relativamente alla garanzia "acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

3.4 Disposizioni e limitazioni

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- a. nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 500,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b. con il limite massimo:
 - per oggetto di € 150,00;
- c. considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- d. in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- e. successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4. INFORTUNI DI VOLO

4.1 Oggetto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli effettuati su velivoli TRANSAVIA che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

Si intendono ricompresi in garanzia:

- gli infortuni cagionati da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non considera infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

4.2 RISCHI ESCLUSI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplani, ultraleggeri, girocopter e parapendio);
- avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;
- avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;

Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;
- atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;
- dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del proprietario o dell'esercente.

4.3 CAPITALI ASSICURATI

Il capitale assicurato per persona è di :

- € 50.000 in caso di Morte
- € 50.000 in caso di Invalidità Permanente

4.4 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:

dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato della Società per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- in caso di morte: € 1.000.000;
- in caso di invalidità permanente: € 1.000.000.

4.5 CLAUSOLA DI CUMULO - POLIZZE EMESSE IN FORMA CUMULATIVA

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con la Società in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- in caso di morte: € 1.000.000 per persona e € 5.000.000 per aeromobile;
- in caso di invalidità permanente: € 1.000.000 per persona e € 5.000.000 per aeromobile.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

4.6 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde:

- a. l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- b. l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- c. l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- d. per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- e. per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata,;
- f. per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

4.7 FRANCHIGIA

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- a. sul capitale assicurato fino a € 250.000 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
- b. sull'eventuale parte eccedente € 250.000 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- c. qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

4.8 BENEFICIARI

In caso di morte si intendono come beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari.

4.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

5. INFORTUNI DI VIAGGIO

5.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

5.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

5.3 ESCLUSIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- a. allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicito;
- b. alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- c. all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- d. a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- e. a tentativo di suicidio o suicidio;
- f. alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- g. ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- h. guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

5.4 CAPITALI ASSICURATI

- in caso di morte: € 50.000,00;
- in caso di invalidità permanente: € 50.000,00.

La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per un numero massimo di 20 assicurati.

5.5 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

POLIZZE INDIVIDUALI/NUCLEO FAMILIARE (CONIUGE, FIGLI, ALTRI CONVIVENTI)

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato della Società per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- € 50.000,00 per il caso di morte
- € 50.000,00 per il caso di invalidità permanente.

5.6 CLAUSOLA DI CUMULO – POLIZZE EMESSE IN FORMA CUMULATIVA

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con la Società in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- € 50.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evenb, in caso di morte;
- € 50.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evenb, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

5.7 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde:

- a. l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- b. l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- c. l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- d. per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente;
- e. per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- f. per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

5.8 FRANCHIGIA

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

5.9 BENEFICIARI IN CASO DI MORTE : gli eredi legittimi e/o testamentari.

6. IN CASO DI SINISTRO

6.1 VIAGGIO SICURO

6.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero

- a) recapito temporaneo;
- b) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- c) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24, tutto l'anno
Tel. + 39 0226 609 604
Via Ampère 30 – 20131 MILANO – Fax 0270630091

6.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di file Transavia;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) circostanze dell'evento;
- e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
- f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

6.2 RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso Transavia, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- numero di file Transavia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

ed anche successivamente:

- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- conferma di prenotazione Transavia;
- lettera/email di penale rilasciata dal vettore;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

6.3 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, coordinate bancarie (ABI, CAB e c/c), numero di file Transavia e recapito, inviando inoltre:

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

6.4 INFORTUNI DI VOLO

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo:

- dati anagrafici e recapito dell'Assicurato;
- numero di file Transavia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;
- documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso alla Società.

6.5 INFORTUNI DI VIAGGIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- numero di file Transavia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso alla Società.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AGANTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2 - TRANSAVIA ANNULLAMENTO

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma" , contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare"

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di TRANSAVIA.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1 Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide,

- in Italia ed Europa. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione del viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze
- dal momento della prenotazione e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2 Validità

La polizza è valida esclusivamente se è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito www.transavia.com o, al più tardi, entro le 48 ore successive.

3 Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti

5. Diritto di Recesso

Nei 7 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti contattate ecommerce@allianz-assistance.it .

5 Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

8. In caso di sinistro

L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

9. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORMATIVA PARTICOLARE – TRANSAVIA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Rinuncia al viaggio – rimborso penale

1. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

1.1

Oggetto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, rimborsa, nel limite di € 1.000,00 per persona, la penale per la rinuncia al viaggio applicata contrattualmente da TRANSAVIA in conseguenza di:

- a) malattia improvvisa, (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico,
- b) gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c) infortunio o decesso

dell'assicurato, di un familiare, di una persona anche non familiare indicata sulla stessa polizza (compagno di viaggio) o del Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato dell'assicurato;

- d) danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- e) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- f) presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge
- g) furto dei documenti indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
- h) intervento per trapianto di organi
- i) rifiuto della concessione del visto da parte delle Autorità del Paese di destinazione del volo.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
 - a tutti i suoi familiari
 - ad un compagno di viaggio
- purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

1.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, sempreché non sia stata certificata da un medico l'abilità a viaggiare;
b) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f.

1.4 Criteri di liquidazione e scoperto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento:
a) con un massimale di € 1.000,00 per persona
b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
d) con lo scoperto del 10% in ogni caso
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

1.5 Validità
1.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito www.transavia.com o, al più tardi, entro 48 ore ;
1.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

2. IN CASO DI SINISTRO

RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso Transavia, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- i) dati anagrafici e recapito;
- j) numero di file Transavia;
- k) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- l) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

ed anche successivamente:

- m) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- n) conferma di prenotazione Transavia;
- o) lettera/email di penale rilasciata dal vettore;
- p) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

Riferimenti importanti

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AGAINTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (ex D. Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.